

I quaderni del m.æ.s.

Journal of Mediæ Ætatis Sodalitium



I quaderni del m.æ.s. – XVII / 2019

Inserimento ed esclusione dei forestieri negli statuti delle corporazioni bolognesi (secoli XIII-XV)

Aldo Giuseppe di Bari

Abstract:

L'arrivo di lavoratori stranieri ha avuto un impatto significativo sulla demografia e sull'economia a Bologna tra i secoli XIII e XV. Sulla base di un'ampia raccolta di statuti corporativi l'articolo intende analizzare come gli artigiani forestieri interagirono con le società delle Arti: seguendo il percorso che prende avvio da una politica di iniziale apertura per procedere verso una progressiva chiusura delle matricole e un irrigidimento delle norme produttive ai danni dei *forenses*, sono stati studiati i rapporti tra la manodopera immigrata e quella locale, la concorrenza, l'apprendistato, le regole della produzione e il ruolo dei non autoctoni all'interno di queste organizzazioni di mestiere.

The arrival of foreign workers had significant impact on the demography and the economy in Bologna between XIII and XV centuries. Based on a large collection of corporate statutes, the paper intends to analyse how foreigners artisans interacted with guilds: following the path that starts from a policy of initial openness up to progressive closure of matriculas and a tightening of the productive rules against *forenses*, have been studied the relationship between immigrant and native labor, competition, apprenticeship, rules of production and the role of non-native inside these craft organizations

ISSN 2533-2325

doi: <https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/10207>

INSERIMENTO ED ESCLUSIONE DEI FORESTIERI NEGLI STATUTI DELLE CORPORAZIONI BOLOGNESI (SECOLI XIII-XV)

ALDO GIUSEPPE DI BARI

Introduzione

I trasferimenti di lavoratori di ogni provenienza e qualifica nelle città bassomedievali furono uno dei sostegni più solidi su cui si ressero la crescita demografica e lo sviluppo economico dei centri urbani. Al loro arrivo gli immigrati trovavano un sistema già collaudato di assistenza e aiuto reciproco che riuniva alcuni dei gruppi che componevano la vivace realtà cittadina all'interno delle mura. A Bologna soggetti di questo tipo erano le società delle Arti che raggruppavano quanti svolgevano un mestiere nello stesso settore e le società delle Armi fondate sui legami di appartenenza ad una stessa porzione dello spazio urbano o su una provenienza geografica comune.

Perfettamente inseriti in un rapporto dialettico con il potere pubblico, questi organismi erano connotati da un'ampia autonomia e dalla capacità di organizzare una propria struttura interna, con specifici organi deliberativi e una limitata coercizione giudiziaria¹. Attraverso il consiglio del Popolo veniva a crearsi un organismo federale formato dai rappresentanti di tutte le società che affiancava, pur restandone distinta, la struttura istituzionale del Comune. A partire dal 1255 al vertice dell'organizzazione, diventata sempre più determinante per la politica cittadina, venne posto un capitano del

¹ D. DEGRASSI, *Organizzazioni di mestiere, corpi professionali e istituzioni alla fine del medioevo nell'Italia centro settentrionale*, in M. MERIGGI, A. PASTORE (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano 2000, pp. 17-35: p. 18. Per una descrizione puntuale delle funzioni di un paratico medievale S. R. EPSTEIN, *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Pre-industrial Europe*, in ID., M. PRAK (a cura di), *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, Cambridge 2008, pp. 52-80: pp. 53-54

Popolo, una figura quasi speculare a quella del podestà con cui condivideva i criteri di elezione (primo fra tutti l'essere forestiero)².

Ben presto l'organizzazione corporativa del lavoro si mostrò uno strumento funzionale alla vigorosa crescita della città, all'aumento della produzione, alla mobilità sociale e al sempre più complesso articolarsi della vita urbana³. Come già accennato, in tali cambiamenti giocarono un ruolo tutt'altro che secondario le migrazioni che condussero con un flusso sostanzialmente ininterrotto un numero consistente di stranieri nel capoluogo felsineo. Si trattava tanto di manodopera specializzata quanto di semplici *laboratores*, apprendisti e garzoni per i quali lo spostamento da un centro all'altro era parte integrante della propria vita⁴. A fare da propulsore di movimenti tanto frequenti quanto impegnativi, che spesso comportavano il trasferimento di interi nuclei familiari e non garantivano affatto la certezza di una piena integrazione nel nuovo ambiente, erano situazioni di crisi economica, difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime, motivazioni politiche, la fuga dai creditori o dalla giustizia⁵.

Nella fase più vivace dello sviluppo urbano il percorso di ascesa sociale, pur impegnando più di una generazione, vedeva abbastanza presto affievolirsi i legami con la zona d'origine e prevalere i modi di vivere e pensare propri del nuovo ambiente⁶. Esiti di questo tipo si riscontrano nell'immigrazione a senso unico, con un radicamento a breve termine nel punto di arrivo e con lo svolgimento di una stessa attività in modo continuativo. Era il caso, dunque, di maestri ed artigiani specializzati, spesso in grado di ritagliarsi uno spazio

² G. TAMBA, *Da socio ad «obbediente». La Società dei Muratori dall'età comunale al 1796*, in *Muratori in Bologna. Arte e società dalle origini al secolo XVIII*, Bologna 1981, pp. 53-146: pp. 57, 60.

³ R. GRECI, *Forme di organizzazione del lavoro nelle città italiane tra età comunale e signorile*, in ID. *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988, p. 139.

⁴ G. PINTO, *L'immigrazione dei lavoratori della lana nelle città italiane. Alcune considerazioni*, in ID., *Il lavoro, la povertà, l'assistenza*, Roma 2008, pp. 61-69.

⁵ P. GRILLO, *Mobilità geografica e mobilità sociale in Italia e nella Francia meridionale (1300-1348)*, in S. CAROCCI (a cura di), *La mobilità sociale nel Medioevo. Atti del IV incontro su Économies et Sociétés Médiévales. La Conjoncture de 1300 en Méditerranée Occidentale*, Roma 2010, pp. 555-576: p. 563.

⁶ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996, p. 154.

nell'economia cittadina investendo nell'attrezzatura e nella bottega⁷. Al contrario, una maggiore precarietà connotava la manodopera non specializzata dei *laboratores* generici, per i quali la mobilità non era soltanto un rapido intervallo prima del definitivo stanziamento ma il tratto caratteristico della ricerca continua di migliori condizioni di lavoro e di retribuzione. Si trattava di spostamenti scanditi dai ritmi stagionali dei tempi della manifattura delle diverse professioni, che vedevano i lavoratori non di rado passare da un settore produttivo all'altro a seconda del momento⁸.

Una volta giunti in città, era nei borghi che circondavano la cerchia di mura più antica che i protagonisti delle migrazioni dei secoli XII e XIII si stabilivano più frequentemente, laddove il costo delle abitazioni era più contenuto rispetto al nucleo più vecchio e fittamente edificato. Qui, a ridosso delle principali vie di collegamento tra l'esterno e il centro urbano, i forestieri gestivano le loro attività creando le nuove aree in cui si concentravano le botteghe, spesso proiettate in una direzione che richiamava quella dell'antica località d'origine⁹. È doveroso precisare che l'abitazione dell'artigiano e il luogo del lavoro non erano sempre coincidenti, e ciò era tanto più vero per chi rientrava nei gradini più bassi della catena produttiva. Al contempo, risulta difficile attribuire a singole zone una specifica vocazione artigianale con una maggiore concentrazione di operatori di uno stesso settore, mentre sembra prevalere una partizione equa di ogni categoria in tutti i quartieri¹⁰. Sono casi a sé stanti le concentrazioni di attività che richiedevano la vicinanza ai corsi d'acqua, che emettevano sostanze insalubri che si preferiva tenere lontane dal centro abitato o che prevedevano un'organizzazione

⁷ L. BÖNINGER, *Gli artigiani stranieri nell'economia e nella cultura fiorentina*, in F. FRANCESCHI, G. FOSSI (a cura di), *La grande storia dell'Artigianato. Arti fiorentine*, vol. II, *Il Quattrocento*, Firenze 1999, pp. 109-126: pp. 122-123.

⁸ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana...*, cit., p. 154.

⁹ Una scelta che rispecchiava il persistere di un legame con la terra natia, quantomeno per i primi gruppi che avevano dato vita allo stanziamento. È possibile osservare un fenomeno di questo tipo per i falegnami bolognesi: si riscontra una maggiore concentrazione degli originari della bassa pianura nel quartiere di Porta Piera, mentre Porta Procola e Porta Ravennate interessarono soprattutto gli arrivi dalle aree collinari prossime alla Toscana. E. ERIOLI, *Falegnami e muratori a Bologna nel Medioevo: statuti e matricole (1248-1377)*, Bologna 2014, pp. 68-69.

¹⁰ R. RINALDI, *Una città di mercati*, in EAD (a cura di), *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna fra Duecento e Quattrocento*, Bologna 2016, pp. 11-56: pp. 21-22.

produttiva estesa su tutto il territorio. Quest'ultimo era il caso di alcune fasi intermedie della lavorazione del settore tessile, come la preparazione del filato, l'orditura e la tessitura del cotone¹¹. In mancanza, quindi, di tracce di una forte aggregazione basata sulla condivisione degli spazi di lavoro, si rivelava un fondamentale punto di coesione la comune origine geografica¹², collante in grado di tenere uniti tanto piccoli gruppi familiari quanto ampie organizzazioni di portata cittadina.

Dal momento in cui i citati fenomeni migratori che grandemente contribuirono allo sviluppo urbano e demografico felsineo interessarono uomini e donne provenienti da uno spazio esterno alla città, il cui stanziamento produsse l'alterna vicenda di relazioni e contrasti oggetto di questa trattazione, pare opportuno delimitare con più precisione questo spazio. Sarà infatti preso qui in considerazione il rapporto delle corporazioni artigiane con i lavoratori designati nelle fonti come *forenses*, ovvero provenienti da aree esterne al *districtus* comunale. I movimenti di queste figure sono spesso accomunati a quelli di più stretto respiro che hanno interessato gli abitanti del contado (*comitatini*), assieme ai quali talvolta trovano posto nella documentazione. Nonostante la comune condizione di nuovi arrivati nel contesto urbano, il trattamento e la diversa dimensione dell'estraneità che riguarda coloro che giungevano da fuori dei confini bolognesi, motivano la scelta di privilegiare un *focus* su questa specifica categoria, per quanto collocato nel più ampio quadro delle dinamiche di chiusura ed apertura che riguardarono tutti i lavoratori non-cittadini. Gli stranieri, o forestieri¹³, sono qui presi in esame nella loro totalità, in linea con una documentazione che non ne diversifica

¹¹ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana...*, cit., p. 155; G. PINTO, *Manifatture rurali, attività mercantili e mobilità sociale nei piccoli centri dell'Italia comunale (secoli XIV-XV)*, in L. TANZINI, S. TOGNETTI (a cura di), *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, Roma 2016, pp. 103-127: p. 107.

¹² E. ERIOLI, *Falegnami e muratori...*, cit., p. 69. Sugli spazi invece preclusi ai lavoratori stranieri S. OGILVIE, *Institutions and European Trade: Merchant Guilds, 1000-1800*, New York 2011, pp. 73-74.

¹³ Non ci pare di rilevare nella documentazione bolognese né una stessa identità tra il *forensis* e il comitatino, né la distinzione tra forestiero come proveniente dall'Italia e straniero come non italiano così come vengono segnalati in G. ROSSETTI, *Introduzione*, in EAD. (a cura di), *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, Napoli 1989, pp. XIII-XXXIII: pp. XIII-XIV.

quasi mai il ruolo sulla base della loro precisa provenienza; un fattore che non sembra aver interessato i redattori della legislazione corporativa ma che è stato qui comunque sottolineato in quelle situazioni in cui l'origine qualificò l'arrivo del gruppo di lavoratori (è il caso degli operatori della lana veronesi, di quelli della seta lucchesi o dell'organizzazione che si diedero i mercanti di panni fiorentini).

Se consideriamo quali erano le opportunità concrete per un forestiero di immettersi efficacemente nel tessuto economico bolognese, quante e quali erano le possibilità di aprire una bottega in proprio o diventare a tutti gli effetti socio di una corporazione, si può constatare che il raggiungimento di traguardi simili non fu possibile per tutti. Per quanto sia raro che le matricole delle corporazioni distinguano esplicitamente gli artigiani imprenditori da coloro che professavano l'arte ad un livello più basso¹⁴ (o da chi non la professava affatto), diversi fattori convergono nel sostenere che una piena affermazione del forestiero nel suo settore dipendesse più dalle capacità finanziarie della famiglia e dalla posizione sociale di partenza che dalle effettive abilità del singolo. In particolare, le spese di avviamento dell'attività, i costi degli strumenti da lavoro e dell'inclusione nella corporazione costituirono un ostacolo consistente per gran parte dei non autoctoni¹⁵.

A queste difficoltà se ne aggiungevano altre di ordine politico e sociale, nonché inerenti alla stessa organizzazione corporativa: con il graduale definirsi dei criteri di appartenenza alla *societas* e delle modalità per accedervi, si fece sentire anche l'esigenza di proteggere l'associazione da elementi esterni, quali appunto i forestieri, percepiti come potenziali disgregatori dell'armonia che si voleva comunicare all'interno e all'esterno dell'organizzazione. A partire dalla documentazione della fine del Duecento, questo processo si manifestò attraverso una serie reiterata di norme statutarie prodotte in egual modo da tutte le società, tese a rendere progressivamente più arduo l'ottenimento dei requisiti richiesti per diventare soci e ad ostacolare in vari modi i lavoratori stranieri che esercitavano la professione senza essere iscritti alla corporazione. Se nelle prime redazioni statutarie disponibili, relative alla metà del XIII secolo, norme di

¹⁴ Per un esempio di una registrazione di questo tipo, nella fattispecie per la Società dei fabbri, cfr. R. GRECI, *Il contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi (XIII-XIV sec.)*, in ID., *Corporazioni e mondo del lavoro...*, cit., pp. 157-223: p. 203.

¹⁵ *Ibidem*, p. 198.

questo tipo appaiono in modo episodico e circoscritto, all'alba del Trecento la pratica dell'esclusione ricorre come una delle principali preoccupazioni dei redattori, superando non di rado gli enunciati riguardanti le regole della produzione. Il tentativo di creare un monopolio corporativo del lavoro aveva dato vita ad una vasta realtà di artigiani che prestavano obbedienza alle norme della società pur non essendo soci e non godendo dei relativi privilegi (gli *obedientes*), oltre che ad un vivace "mercato nero" che agiva completamente svincolato da qualunque imposizione. Parallelamente anche l'organizzazione interna all'arte andava perfezionandosi, allargando sempre più il suo raggio d'azione su comportamenti, modalità di produzione e regolamentazione della concorrenza dei soci effettivi.

Dato che per questi ultimi l'appartenenza all'organizzazione implicava un numero crescente di impegni a cui sottostare, si pone un interrogativo circa la reale convenienza di una piena adesione ad una delle *societates*. Senz'altro doveva essere per tutti allettante rientrare nella rete di solidarietà e sicurezza reciproche offerte dal paratico¹⁶, e ciò era tanto più vero per un forestiero, dal momento in cui si trovava a ritagliarsi un proprio spazio e una propria credibilità senza nessun punto d'appoggio. Si pensi inoltre al sostegno che la compagnia offriva nel caso in cui insorgessero problemi di salute ad un socio (soprattutto se legati allo stesso esercizio della professione) o all'organizzazione e al pagamento dei funerali dei membri in difficoltà economiche¹⁷; tutte forme di sostegno di un certo rilievo per un lavoratore residente in una città che non era quella d'origine. Allo stesso modo ci si chiede se svolgere l'attività senza sottostare alle regole della corporazione, approfittando di opportunità maggiori pur rinunciando alle garanzie e alle provvidenze di carattere assistenziale che offriva, non fosse talvolta più vantaggioso per gli artigiani¹⁸.

¹⁶ D. DEGRASSI, *Tra vincoli corporativi e libertà d'azione: le corporazioni e l'organizzazione della bottega artigiana*, in *Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale, Atti del XX Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte*, Pistoia 2007, pp. 359-384: p. 380.

¹⁷ E. ERIOLI, *Falegnami e muratori...*, cit., p. 38.

¹⁸ M. P. ZANOBONI, *Mobilità sociale e lavoro femminile nelle grandi città italiane*, in L. TANZINI, S. TOGNETTI (a cura di), *La mobilità sociale...*, cit., pp. 51-76: pp. 63-67.

1. Gli statuti delle corporazioni bolognesi

È quasi certo che sin dai loro albori le corporazioni medievali avessero concordato una serie di norme per disciplinare la propria pratica lavorativa e l'organizzazione interna con cui si strutturava l'associazione. Sebbene i primi statuti disponibili delle società del Popolo bolognesi risalgano tutti alla metà del XIII secolo, questi ordinamenti devono essere stati operativi ben prima della loro redazione scritta¹⁹. Nel corso del Duecento le scritture delle corporazioni iniziarono un processo di costante aggiornamento e perfezionamento, guardando sempre come riferimento la parallela evoluzione degli statuti comunali²⁰. La divisione degli incarichi all'interno della società, la durata dei mandati e la gerarchia degli ufficiali risultano tutti elementi che la statutaria presenta in maniera invariata nel corso della sua intera stagione, senza che vi siano mutamenti di rilievo tra una società e l'altra.

Benché sostanzialmente sovrapponibile alla struttura di tutte le società prese in esame, tale ricostruzione della loro organizzazione interna non deve far pensare ad un mondo statico e immutabile. Gli statuti hanno insistito sulla costruzione di un'immagine armonica, quasi cristallizzata della corporazione, un'immagine capace di sondare solo in superficie la complessità delle relazioni che venivano a crearsi nel quotidiano. In realtà, assai presto le corporazioni abbandonarono nei fatti la proclamata eguaglianza tra i soci, dando vita ad una vera e propria gerarchia interna²¹. Nonostante ciò, il mutamento della propria condizione non era affatto precluso all'artigiano, sia che si trattasse di un avanzamento sia di un peggioramento, come testimoniano i maestri costretti a chiudere bottega e a lavorare per conto di qualcun altro.

Non è quindi possibile limitarsi ad una chiave di lettura basata unicamente sulla tripartizione della corporazione in maestri, apprendisti e lavoranti: affinità e incongruenze finiscono in questo modo per essere accantonate, dimenticando di mettere in evidenza

¹⁹ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana...*, cit., p. 183.

²⁰ R. RINALDI, *Denaro privato e denaro pubblico*, in EAD. (a cura di), *Nella città operosa...*, cit., pp. 57-95: p. 58.

²¹ F. FRANCESCHI, *Mobilità sociale e manifatture urbane nell'Italia centro-settentrionale dei secoli XIII-XV*, in L. TANZINI, S. TOGNETTI (a cura di), *La mobilità sociale...*, cit., pp. 77-101: pp. 83-83.

come due individui appartenenti ad una stessa categoria delle tre citate potessero vivere in condizioni assai diverse, così come allo stesso tempo molti potevano essere gli elementi in comune tra posizioni differenti. La realtà del mondo del lavoro doveva essere molto più fluida di quella restituita dagli statuti, dai quali difficilmente traspare la varietà di situazioni di coloro che erano impiegati più o meno stabilmente nel processo produttivo. Per questo si complica la ricerca del ruolo dei lavoratori non specializzati, degli impieghi saltuari e poco qualificati, ossia di quei soggetti tra i quali è possibile riconoscere un gran numero di forestieri²². Il fatto che le informazioni disponibili sul disciplinamento del lavoro passino quasi interamente per il filtro della statutaria corporativa complica di molto la ricostruzione delle forme di lavoro più labili e sfuggenti (poiché poco documentate), trattandosi spesso di prestazioni basate su accordi verbali e prive della stipulazione di un contratto²³. Eppure, l'entità numerica ed economica di tali attività doveva essere tutt'altro che secondaria, come testimoniano il reiterato tentativo di controllare tale zona grigia da parte degli statuti²⁴, quanto il riferimento ad altri tipi di fonti come gli estimi²⁵ o l'analisi del circuito creditizio²⁶.

Gli statuti furono redatti per rispondere ad esigenze interne alle associazioni di mestiere, tra cui la creazione di condizioni di parità ed equilibrio tra gli associati, cercando di proibire forme di concorrenza sleale. Così si spiegano le norme atte a creare uguali presupposti per l'acquisto delle materie prime, la proibizione di comprarne più del necessario e le diverse forme d'aiuto per i colleghi in difficoltà²⁷. Come tutte le fonti di tipo legislativo, anche gli statuti corporativi

²² ID., *I salariati, in Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Atti del XVII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 2001, pp. 175-201: p. 183; ID., *Il mondo dei salariati urbani*, in S. CAROCCI (a cura di), *La mobilità sociale...*, cit., pp. 289-306: pp. 290-291.

²³ M. DAVIDE, *Contratti di discepolato e circolazione di artigiani nelle terre del Patriarcato di Aquileia nei secoli XIV e XV*, in *Bullettino dell'istituto storico italiano per il Medio Evo*, 111 (2009), pp. 290-315: pp. 302-303.

²⁴ D. DEGRASSI, *Tra vincoli corporativi e libertà d'azione...*, cit., pp. 378-379.

²⁵ E. TOSI BRANDI, *I sarti bolognesi tra XIII e XV secolo*, in R. RINALDI (a cura di), *Nella città operosa...* cit., pp. 125-146: pp. 133-134; G. CATONI, G. PICCINNI, *Famiglie e redditi nella Lira senese del 1453* in R. COMBA, G. PICCINNI, G. PINTO, *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, Napoli 1984, pp. 291-404: pp. 391-404.

²⁶ R. RINALDI, *Una città di mercati...*, cit., pp. 13-14.

²⁷ D. DEGRASSI, *Gli artigiani dell'Italia comunale*, in *Ceti, modelli, comportamenti...*, cit., pp. 147-173: p. 157.

richiedono di porre attenzione al divario che viene a crearsi tra la norma enunciata e la sua effettiva applicazione. Per questo è facile constatare che, nonostante i propositi della normativa, non di rado prevalessero gli interessi del singolo e le regole venissero di volta in volta più o meno disattese. In questo modo finisce inevitabilmente per cadere l'immagine omogenea, coesa e unitaria che questa documentazione ci ha consegnato, rendendo più un auspicato ideale che una concreta realtà il racconto di un rapporto sempre armonico tra maestri e sottoposti o di una fratellanza tra colleghi non intaccata da rivalità e concorrenza²⁸.

Nonostante queste difficoltà la normativa resta un riferimento imprescindibile per la mole e la sistematicità delle informazioni che è in grado di fornire. Mettendo da parte la corrispondenza tra la norma e la realtà, tale *corpus* diviene particolarmente utile per cogliere quale immagine di sé la corporazione intendeva dare all'esterno e quale forma voleva impegnarsi ad assumere almeno idealmente. L'importanza di questa dimensione propositiva risiede in gran parte nel far comprendere come l'associazione avrebbe voluto strutturarsi, quali erano i temi su cui sentiva più necessario un intervento e quali norme riteneva costitutive dell'appartenenza alla congregazione. Lo statuto, inoltre, era anche un fondamentale momento di affermazione del proprio ruolo nella comunità, nonché della costruzione della propria identità e della propria autonomia; tutti processi che si accompagnavano ad una graduale ridefinizione del gruppo, progressivamente portato, come dimostrano queste fonti, a marcare confini sempre più netti e precisi con chi non vi apparteneva.

Il ricorso alle scritture oggetto dell'analisi qui presentata è da intendere come prodromico ad un ulteriore confronto con la restante documentazione legata alla presenza dei forestieri. Un primo riferimento, restando in ambito corporativo, va all'elenco di tutti i soci che si presenta nella forma delle matricole. In questo caso è possibile avere un panorama quasi completo di chi svolgeva una determinata professione a Bologna, seppur con un'indicazione della provenienza dei *magistri* non sempre puntuale e dalla quale sfugge quel folto gruppo di garzoni, impiegati a giornata o con mansioni poco qualificate e certamente non immatricolati tra i quali spesso

²⁸ EAD., *Tra vincoli corporativi e libertà d'azione...*, cit., p. 366.

prende posto i lavoratori immigrati²⁹. Dato lo stretto legame politico tra le Arti e i governi cittadini, anche gli interventi e le delibere in materia di lavoro occupano uno spazio importante nella ricostruzione di quei momenti in cui da tale dialettica emersero azioni di controllo della manodopera straniera³⁰. Un utile approccio alla ricostruzione delle condizioni finanziarie e materiali su larga scala, ma che offre al contempo un punto di vista su come cambino le situazioni economiche dei singoli, è offerto invece dagli estimi redatti a fini fiscali³¹. Non si devono dimenticare, inoltre, quelle azioni politiche di incentivo dei flussi migratori diretti a Bologna messe in atto dalla città stessa, ovvero quelle iniziative con le quali si promisero condizioni vantaggiose (soprattutto nella forma di sgravi fiscali) a coloro che qui intendevano trasferirsi e lavorare; la cui presenza venne puntualmente segnalata in appositi registri di ingresso, una fonte imprescindibile per una conoscenza anche quantitativa degli episodi migratori bolognesi³². Proprio la notevole consistenza numerica di questo fenomeno ha fatto sì che rimanesse diverse tracce di questi passaggi, anche di quelli più fugaci, in una grande quantità di atti notarili³³ – in particolare istituzioni di società commerciali e locazioni

²⁹ A. I. PINI, *I "Libri Matricularum Societatum Bononiensium" e il loro riordinamento archivistico*, Bologna 1967.

³⁰ Appartengono a questa categoria i numerosi interventi legati alla politica protezionistica sul commercio di manufatti di lana in vigore dal 1378, che aveva limitato di molto la circolazione di prodotti forestieri, descrivendo con una minuziosa casistica le tipologie di drappi non ammessi in città e le eventuali eccezioni: Archivio di Stato di Bologna (da ora ASBO), *Comune-Governo, Riformazioni e provvigioni*, Provvigioni in capreto, n. 299, vol. 1 (1376-1380), c. 96v; c. 149v. In maniera non dissimile una delibera del 1381 ci informa dei molti lavoratori forestieri che, giunti in seguito delle consuete concessioni di immunità fiscale, venivano accusati di aver introdotto occultamente in città merce proibita con l'intento di venderla dopo il loro trasferimento: ASBO, *Comune-Governo, Riformazioni e provvigioni cartacee*, n. 286 (1366-1381), reg. 45, cc. 13v-14v.

³¹ M. VALLERANI, *Il valore dei cives. La definizione del valore negli estimi bolognesi del XIV secolo*, in ID., *Valore delle cose e valore delle persone, dall'antichità all'età moderna*, Roma 2018, pp. 241-270.

³² A. GUENZI, *L'immigration urbaine au XVe siècle: le cas de Bologne*, in *Annales de démographie historique*, 1982; ID., *L'immigrazione urbana e rurale a Bologna in una fonte del secolo XV*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, XLIV (1984), pp. 149-163.

³³ M. P. ZANOBONI, *Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV). "Guadagnando bene e lealmente il proprio compenso fino al calar del sole"*, Ferrara 2009, pp. 104-106.

d'opera – disseminati tra i fondi archivistici notarili e nei Memoriali³⁴, articolando la loro presenza in una mole di *instumenta* scomposta ma capace di rivelare la portata del contributo all'economia urbana della manodopera straniera che spesso vi ricorre.

2. Le prime migrazioni del Duecento

Dopo una fase iniziale confusa e scarsamente documentata di formazione delle organizzazioni lavorative bolognesi, a partire dagli eventi del 1228 si ha un assetamento accertato della struttura interna di quello che da lì in avanti sarebbe stato il *populus*. Con l'apertura dei consigli comunali ai rappresentanti delle associazioni artigianali venne sancito il ruolo politico del mondo delle corporazioni, mentre parallelamente si andava a fissare il numero delle *societates* riconosciute sulle ventuno allora esistenti, bloccando la nascita di nuove formazioni. Passo successivo fu, a partire dal 1294, l'obbligo per tutte le corporazioni di depositare le proprie matricole presso il capitano del Popolo, che le avrebbe fatte confluire nel *Liber matricularum artium*³⁵. Si tratta di una delle testimonianze dell'ondata migratoria che interessò Bologna nel Duecento, i cui protagonisti si segnalano in gran numero tra i comitatini e i forestieri dell'Emilia occidentale, dell'attuale Lombardia e del Veneto, giunti alla ricerca di uno stanziamento stabile. Erano in particolare lavoratori del tessile, del legno e dei metalli, per quanto pressoché ogni mestiere artigianale avesse una sua rilevante rappresentanza straniera³⁶.

L'analisi delle condizioni dell'integrazione degli artigiani forestieri a Bologna nel Duecento non può prescindere dalla peculiare accoglienza che il Comune riservò ai lavoratori specializzati nel settore laniero e serico tra il 1230 e il 1235. In questa occasione la città promosse una serie di vantaggiose agevolazioni economiche e politiche alle maestranze provenienti da Verona, Mantova, Milano, Firenze, Lucca e Prato, con l'obiettivo di apportare miglioramenti

³⁴ A. I. PINI, *Società artigianali e locazioni d'opera a Bologna prima e dopo la peste del 1348*, in *Aspetti della vita economica medievale. Atti del Convegno di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis*, Firenze 1985, pp. 786-802.

³⁵ ID., *Le corporazioni bolognesi nel Medioevo*, in M. MEDICA (a cura di), *Haec sunt statuta. Le corporazioni medioevali nella miniatura bolognese*, Modena 1999, pp. 31-37: p. 32; ID., *Città, comuni, corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 249.

³⁶ R. RINALDI, *Denaro privato...*, cit., p. 79.

tecniche e produttive attraverso il loro trasferimento³⁷. L'iniziativa interessò centocinquanta artigiani, giunti con le loro famiglie e i loro dipendenti, per un totale che oscilla tra le cinquecento e le seicento persone. La maggior parte proveniva da Verona, centro che si era distinto per la qualità e il progresso tecnico di una manifattura laniera che si intendeva portare sugli stessi livelli anche nel capoluogo felsineo. Seppur in minor numero, l'immigrazione interessò anche *artifices* della seta, settore in cui si era ampiamente affermata la lavorazione di tessuti sul modello lucchese, ormai esportato in tutta l'Italia centro-settentrionale. Tra i diciotto maestri tessitori di zendado, infatti, se ne contano solo tre o quattro effettivamente provenienti da Lucca, a fronte di una rappresentanza il larga parte milanese (undici artigiani)³⁸. Le promesse che un ampliamento del mercato e uno sviluppo del settore tessile sembravano poter offrire al Comune con l'inserimento della nuova manodopera straniera, portarono ad investire grandi sforzi nel progetto: ai maestri forestieri vennero offerti un alloggio gratuito per otto anni, un fondaco, un tiratoio, due telai, un prestito senza interessi, l'esenzione da ogni imposta per quindici anni, con l'unico onere di dover prestare il servizio militare³⁹.

L'impresa del governo cittadino incise profondamente sull'importanza di Bologna nel comparto tessile, decretando il superamento dei confini del vecchio mercato locale e attestando la crescente importanza del ceto produttivo. Proprio i gruppi imprenditoriali si erano fatti portatori dell'esigenza di quel cambiamento, assumendo un ruolo di primo piano nel concepire e gestire l'accoglienza degli artigiani. Il Comune e un gruppo di privati

³⁷ I. CHECCOLI, *L'arte della lana gentile fra Duecento e Trecento: uomini e produzione*, in A. CAMPANINI, R. RINALDI (a cura di), *Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV)*, Bologna 2008, pp. 239-258: p. 252; G. PINTO, *L'immigrazione dei lavoratori della lana nelle città italiane. Alcune considerazioni*, in ID., *Il lavoro...*, cit., pp. 61-69: p. 68; M. F. MAZZAOUI, *The emigration of Veronese textile artisans to Bologna in the Thirteenth Century*, in *Atti e Memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona*, s. VI, XIX (1967-68), pp. 275-321.

³⁸ P. MAINONI, *La seta in Italia fra XII e XIII secolo: migrazioni artigiane e tipologie seriche*, in L. MOLÀ, R. C. MUELLER, C. ZANIER, (a cura di), *La seta in Italia dal Medioevo al Seicento. Dal baco al drappo*, p. 382; C. ARNAUD, *Dallo zendado al velo. L'arte della seta a Bologna nel Medioevo*, in R. RINALDI (a cura di), *Nella città operosa...*, cit., p. 223.

³⁹ F. BOCCHI, *Trasferimenti di lavoratori e studenti a Bologna nel basso Medioevo*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali: atti del Seminario internazionale di studio Bagno a Ripoli (Firenze)*, Firenze 1984, pp. 249-261: 253-255; R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, cit., p. 145.

tra i più influenti dei *populares* che stavano affermando il loro ruolo politico in quegli anni, diedero sostanza al singolare intreccio di interesse pubblico e privato da cui dipese l'esito dell'intera iniziativa. Furono questi cittadini a fare da fideiussori degli immigrati, ad ospitarli in abitazioni di loro proprietà e ad erogare le cinquanta lire promesse dal Comune per cinque anni senza interessi⁴⁰. Presto questi garanti dei contratti stipulati dai forestieri con l'autorità pubblica restituirono alle casse comunali il prestito di cinquanta lire prima della scadenza prevista di cinque anni, diventando loro stessi creditori dei lavoratori forestieri. Contrariamente ai patti iniziali, che prevedevano un'esenzione da ogni canone per otto anni, a loro spettò anche la riscossione degli affitti della casa d'abitazione e della bottega⁴¹. Questa strategia imprenditoriale aveva anche degli evidenti risvolti politici, configurandosi come diretta conseguenza della nuova direzione impressa dal *populus*, emerso come elemento essenziale della vita cittadina dopo le agitazioni del 1228: non a caso il protagonista della rivolta popolare, Giuseppe Toschi in persona, appare tra i fideiussori e i locatori di abitazioni per una ventina di famiglie di quegli artigiani forestieri giunti due anni dopo il tumulto⁴². Queste vicende ebbero un impatto diretto sull'organizzazione corporativa della lana a Bologna. La stessa scissione della società in lana gentile e lana bisella, per quanto verificatasi solo ai primi del Trecento, può essere considerata in parte un lascito di questa immigrazione e del suo trapiantare in città la lavorazione di panni pregiati (gentili) su un comparto che molto probabilmente si reggeva in precedenza quasi esclusivamente su tessuti di qualità modesta (biselli)⁴³.

Dai primi anni del Trecento, i lavoratori veronesi risultano concentrati in una *domus Veronensium*, fatta oggetto nello statuto della lana gentile del 1304 di norme specifiche e separate dal resto della redazione. Si trattava di un luogo adibito alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, allo svolgimento di parte della lavorazione del tessuto, ma che faceva anche da fondaco e da abitazione. Settant'anni dopo l'arrivo dei primi veronesi, il gruppo era ancora compatto e distinto

⁴⁰ R. RINALDI, *Denaro privato...*, cit., p. 91.

⁴¹ *Ibidem*, p. 92.

⁴² I. CHECCOLI, *L'arte della lana...*, cit., p. 254.

⁴³ *Ibidem*, pp. 254-255; R. RINALDI, *Una città di mercati...*, cit., pp. 28-29.

dagli operatori della lana locali – riuniti in un'altra *domus*⁴⁴– che probabilmente costituivano una minoranza. Per quanto la lavorazione della lana a Bologna continuasse ad identificarsi con gli eredi degli immigrati del 1230, con il tempo questi artigiani avevano perso la loro connotazione di *artifices* specializzati, per divenire semplice manodopera dipendente al servizio dei ceti imprenditoriali locali⁴⁵.

Diverso fu il percorso della produzione e del commercio della seta, che vide la sua fortuna legata ai più consistenti flussi migratori del XIV secolo. Nel 1288 la produzione locale stentava ancora a decollare, quando il Comune di Bologna si impegnò a garantire ad ogni forestiero commerciante di banchi di vendere liberamente la propria merce in città⁴⁶. Solo successivamente il processo migratorio lucchese si fece duraturo e ciclico, con un significativo picco nel 1314, in occasione dell'emigrazione causata dalla conquista e dal saccheggio di Lucca da parte dei pisani, contribuendo a rendere quella della seta una delle più influenti e ricche società delle arti di Bologna⁴⁷.

Merita una menzione particolare la società dei mercanti fiorentini residenti a Bologna. La città era posta lungo una delle principali vie del commercio toscano e aveva stipulato già nei primi anni del XIII secolo un trattato di reciproca tutela dalle rappresaglie con Firenze, condizione essenziale per lo stanziamento stabile di un folto gruppo di mercanti, che già nel 1211 contava ben 81 operatori stabili⁴⁸. Della Società ci è pervenuto un solo statuto (benché la corporazione non fosse tenuta come le società del Popolo a consegnarne una copia) edito da Augusto Gaudenzi datato 1279 con aggiunte degli anni 1286-1289⁴⁹. In base a tale redazione si viene a ricostruire un'identità professionale principalmente legata alla vendita sulla piazza bolognese di panni di pregio provenienti da diverse parti d'Italia e d'Europa. Il commercio dei panni lavorati da loro gestito era molto esteso e su di esso doveva fondarsi un'organizzazione ricca e potente, con un peso economico che dovette presto assumere un valore politico

⁴⁴ R. RINALDI, *Denaro privato...*, cit., p. 77.

⁴⁵ I. CHECCOLI, *L'arte della lana...*, cit., pp. 255-257.

⁴⁶ C. ARNAUD, *Dallo zendado al velo...*, cit., p. 223.

⁴⁷ P. MAINONI, *La seta in Italia...*, cit., p. 384.

⁴⁸ A. I. PINI, *Nazioni mercantili, "societates" regionali e "nationes" studentesche a Bologna nel Duecento*, in G. PETTI BALBI (a cura di), *Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII - XVI*, Napoli 2001, pp. 23-40: p. 32.

⁴⁹ A. GAUDENZI, *Statuti dei mercanti fiorentini dimoranti in Bologna degli anni 1279-1289*, in *Archivio storico italiano*, s. V, I (1888), p. 3.

accettato e riconosciuto dalla cittadinanza, come lascia supporre lo stessa affermazione di un'associazione di operatori autonoma e indipendente dalla corporazione dei mercanti locali.

L'organizzazione era guidata da due consoli scelti dall'assemblea di tutti gli iscritti tra coloro che attestavano di avere un *socius* rimasto a Firenze, segno di un mai sopito legame con la città d'origine⁵⁰. A loro competeva l'organizzazione e il controllo della politica sulle immatricolazioni. I mercanti fiorentini, infatti, condividevano con le coeve corporazioni bolognesi la stessa avversità per il lavoro svincolato dai precetti dell'associazione. Ogni mercante originario della città o del comitato di Firenze, sia *magister* che discepolo di età superiore ai quattordici anni, era obbligato ad immatricolarsi entro quindici giorni dal suo arrivo a Bologna. Gli inadempienti andavano incontro, in aggiunta al divieto di fare affari con loro imposto ai soci, alla denuncia con cui i consoli li segnalavano direttamente al podestà e al capitano del Popolo di Firenze, oltre che ai consoli delle due società dei mercanti di Firenze e di Pisa, affinché non godessero neanche dei privilegi commerciali concessi dai pisani ai fiorentini⁵¹.

3. L'accesso alle corporazioni nel Duecento

Appare evidente, quindi, che in una fase di sviluppo dinamico e di grande richiesta di manodopera dell'economia urbana le corporazioni non posero rilevanti vincoli all'accesso. Il compimento dell'apprendistato comportava quasi automaticamente l'acquisizione del titolo di *magister* e l'avviamento dell'attività in autonomia. Proprio l'apprendistato rappresentava in questa fase il percorso naturale per il raggiungimento dell'indipendenza e il miglioramento del proprio *status*, un'occasione che potevano cogliere anche i giovani forestieri. Per quasi tutto il Duecento la conclusione di questo percorso costituì la via più rapida per integrarsi in città: erano quasi del tutto assenti disposizioni corporative o comunali atte a limitare l'accesso al rango di socio e maestro di bottega. Al contrario, le società promossero l'aumento del numero di iscritti, assicurando anche un certo ricambio

⁵⁰ *Ibidem*, «De electione consulum et officialium societatis predicte», p. 5.

⁵¹ *Ibidem*, «Quod consules faciat iurare et intrare societatem omnes mercatores qui ad civitatem Bononie venerint mercaturi», pp. 7-8.

degli esponenti al vertice⁵². In questa fase, per quanto la conclusione dell'apprendistato non garantisse sempre la possibilità di aprire una propria attività (evenienza comunque legata alle possibilità economiche del singolo), comportava con certezza l'iscrizione nella matricola della società⁵³. Inoltre, i contratti di apprendistato si fondavano ancora su un piano di sostanziale parità tra i contraenti, in cui la transazione di denaro e l'obbligo di garantire vitto e alloggio erano le reciproche garanzie su cui si basava un rapporto essenzialmente didascalico, dove la trasmissione di conoscenza prevaleva sullo sfruttamento del lavoro del giovane⁵⁴.

Oltre a non avanzare ostacoli per l'immatricolazione dei discepoli, le organizzazioni corporative arrivarono talvolta ad imporre direttamente al maestro di esigere un'ideale garanzia dal ragazzo per iscriversi, una volta concluso il periodo della sua preparazione. Prescrizioni di questo tipo si riscontrano tra i muratori già nel 1248⁵⁵ e i fabbri nel 1252⁵⁶.

Anche per chi non affrontava l'intera procedura dell'apprendistato in città ma giungeva dopo aver appreso la professione altrove non venivano poste forti barriere. In questi casi i forestieri venivano obbligati al pagamento di una quota d'iscrizione maggiore ma comunque non così eccessiva da impedire realmente l'ingresso: per chi aveva compiuto i tre anni di apprendistato richiesti, l'accesso alla società dei lardaroli comportava il pagamento di quindici soldi di bolognini e di altri venti per l'assegnazione di uno spazio in cui vendere la propria merce, aumentati per gli altri rispettivamente a venti soldi per l'iscrizione e quaranta «pro tereno fori»⁵⁷; mentre per i

⁵² D. DEGRASSI, *Il mondo dei mestieri artigianali*, in S. CAROCCI (a cura di), *La mobilità sociale...*, cit., pp. 273-287: pp. 275-276.

⁵³ R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, cit., p. 201; E. ERIOLI, *Società e lavoro attraverso la matricola dei falegnami (1264-1287)*, in A. CAMPANINI, R. RINALDI (a cura di), *Artigiani a Bologna...*, cit., p. 48.

⁵⁴ R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, cit., p. 211.

⁵⁵ G. TAMBA, *Da socio ad «obbediente»...*, cit., pp. 62, 68.

⁵⁶ A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, in *Fonti per la Storia d'Italia*, Istituto Storico Italiano, vol. II (Società delle Arti), Roma 1896, *Statuti della società dei fabbri dell'anno MCCLII*, r. XXXVI, «Quod fabri teneantur mittere in societate discipulos rubrica», p. 232.

⁵⁷ F. PUCCI DONATI, *Mercanti di sale e di cibo alla metà del Duecento. Gli statuti dei salaroli bolognesi*, in A. CAMPANINI, R. RINALDI (a cura di), *Artigiani a Bologna...*, cit., pp. 187-215: r. 35, «Quantum debet solvere ille qui intraverint societatem», p. 194; *ibidem*, r. 44, «Quod quicumque intraverit societatem solvat XX soldos pro tereno».

bombasari il raddoppio della quota di ingresso (venti soldi invece che dieci) non era previsto per ogni *forensis* ma solo per colui che «de novo venerit» in città⁵⁸. Più sensibile la differenza della tassa d'iscrizione presente nello statuto degli spadai del 1283, che intendevano gli stranieri non tanto come non bolognesi quanto come coloro che avevano acquisito le loro abilità altrove («omnes illos qui non adiscerint artem predictam in civitate vel burgis vel districtu Bononie»)⁵⁹. Qui oltre ad offrire un pasto ai ministrali, al notaio della società e a sei soci, così come era previsto per tutti i candidati⁶⁰, il forestiero doveva pagare dieci lire di bolognini, anziché quaranta soldi. Allo stesso modo, anche per i pellicciai si riscontra una normativa favorevole all'apertura: mentre i cittadini pagavano una tassa di ingresso di tre lire, per gli stranieri la quota era di cento soldi (cinque lire), con la possibilità di usufruire comunque dell'ingresso gratuito previsto per tutti i lavoratori di età superiore ai quarant'anni⁶¹.

Tuttavia, non mancavano casi in cui l'accesso era completamente aperto a tutti, senza alcun discrimine, anche minimo, verso i nuovi arrivati. Si pensi ai falegnami, che nei loro ordinamenti del 1248 richiedevano a tutti indistintamente di sostenere una quota di ingresso di dieci soldi «si sint de civitate vel comitatu vel aliunde undecumque sint»⁶²; esattamente quanto richiesto dalla società dei sarti, i quali però aggiungevano l'onere di offrire una *comestio* ai consoli, al notaio e al nunzio della corporazione⁶³. Ancor più rapido l'ingresso nella società dei formaggiari e lardaroli, vincolato all'approvazione dei ministrali e del consiglio della corporazione, i

⁵⁸ A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna...*, cit., vol. II, *Statuti dell'arte bambagina esemplati nell'anno MCCLXXXVIII*, r. XII, «De intrantibus societatis. Rubrica», p. 402.

⁵⁹ *Ibidem*, *Statuti della società degli spadai dell'anno MCCLXXXIII*, r. XXXVI, «Quod forenses spadarii possint cogi intrare in dicta societate. Rubrica», p. 348.

⁶⁰ *Ibidem*, *Statuti della società degli spadai dell'anno MCCLXXXIII*, r. XVIII, «De hiis qui possunt vel debent recipi in societate. Rubrica», p. 336.

⁶¹ L. FERRANTI, *Pellicciai a Bologna tra Duecento e Quattrocento*, in R. RINALDI (a cura di), *Nella città operosa*, pp. 157-173: cit., p. 161.

⁶² A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., vol. II, *Statuti della società della società dei falegnami dell'anno MCCXXXVIII*, r. VIII, «Quomodo et qualiter magistri intrent societatem et quantum solvere debeant», pp. 197-198.

⁶³ *Ibidem*, *Statuti della società dei sarti dell'anno MCCXXXIII*, r. XXXIII, «De illis qui intraverint in societate», p. 277.

quali si limitavano ad accertarsi che il candidato fosse «homo bone fame, et bone opinionis, et liber»⁶⁴.

Quanto detto non esclude che certe forme di irrigidimento possano essere riscontrate in alcuni statuti già alla metà del Duecento, per quanto si presentino più come iniziative contingenti che come anticipazione delle ben più stringenti norme dei secoli successivi. Spesso si tratta di disposizioni in linea con i coevi mutamenti in seno alla società cittadina in seguito al progressivo affermarsi del *populus*. Le rubriche degli statuti corporativi andavano ad affiancarsi e a trovare sostegno nella legislazione comunale, sotto questa luce va letto il divieto di ingresso nelle associazioni di mestiere di chi era vincolato da rapporti personali con esponenti della fazione magnatizia. Nel 1254 i callegari vietarono ai maestri di accettare come discepoli – quindi, di fatto, come futuri soci – coloro che erano *de maxenata*, con una multa di dieci lire in caso di trasgressione⁶⁵. I cordovanieri estendevano l'esclusione ai figli dei servi, anche quando questi fossero già affrancati⁶⁶. I salaroli li accostavano a chi fosse notoriamente riconosciuto come ladro o comunque privo di *bona fama*, anche se, nonostante il titolo e l'impostazione della rubrica sembrano tradire un atteggiamento di chiusura, persino per tali categorie di emarginati poteva ancora esistere la possibilità di essere accolti come soci dopo aver passato il vaglio dei ministerali e dell'assemblea di tutti gli iscritti⁶⁷.

In gran parte i primi segnali di esclusione nei confronti dei forestieri rispondevano a queste stesse logiche, essendo del resto il frutto della medesima rimodulazione del tessuto sociale della Bologna del pieno Duecento. Nel 1254 non poteva essere accolto nella società dei callegari chi esercitava la professione senza aver abitato in modo continuo a Bologna o nel suo distretto «cum familia sua tota» negli ultimi due anni. Lo statuto ribadisce il divieto di ogni forma di interazione con la società, precludendo l'accesso alle riunioni del consiglio e del corporale, oltre che vietando la concessione di un

⁶⁴ *Ibidem*, Statuti della società dei formaggiari e lardaroli dell'anno MCCXXXII circa, r. XXVIII, «De volentibus intrare societatem quod aprobentur», p. 174.

⁶⁵ *Ibidem*, Statuti della società dei callegari dell'anno MCCLVIII, r. XXXV, p. 255.

⁶⁶ A. S. BO., Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. IV, Cordovanieri, Statuto 1256, n. 82, r. 24, «Quod nullus servus possit intrare societate», c. non num.

⁶⁷ F. PUCCI DONATI, *Mercanti di sale...*, cit., r. 13, «Quod nullus servus non recipiatur in societate», p. 190.

banco nella *domus callegiariorum*⁶⁸. Così, se i cartolai sin dal 1255 agivano bloccando l'accesso alla corporazione già alla base del percorso formativo del lavoratore, proibendo ai maestri di accogliere come discepoli coloro che provenivano da un altro episcopato⁶⁹; tra i fabbri esistevano differenze di trattamento anche per i forestieri già divenuti soci, ai quali non era possibile assurgere alla carica di ministrale, accedere al consiglio né a qualunque altro ufficio interno all'organizzazione (escluso quello di nunzio), se non avessero abitato in città stabilmente per dieci anni⁷⁰.

I vertici delle società non si limitarono ad assecondare l'aumento dei componenti dovuto al numero sempre maggiore di lavoratori in cerca di nuove possibilità in città. La politica di accesso a maglie larghe testimoniata dagli statuti corporativi era frutto di un disegno preciso, portato avanti con atti tesi intenzionalmente ad inglobare il maggior numero di artigiani all'interno delle logiche dell'arte. Questa serie di concessioni aveva il vantaggio di legare ad una organizzazione corporativa persone che, per la capacità professionale o per le conoscenze tecniche acquisite da esperienze in luoghi diversi, potevano, se lasciate libere di operare in piena indipendenza, costituire concorrenti troppo agguerriti per la maggioranza dei soci⁷¹. Attraverso una strategia di ampio accesso le *societates* intendevano porre sotto il loro controllo l'intero magmatico mondo di coloro che esercitavano la propria professione in maniera clandestina, rifiutandosi di rispettare le norme statutarie circa le regole della manifattura e di sottostare agli oneri, soprattutto finanziari, imposti dall'organizzazione. Fu forse il fallimento di questo programma, assieme ad una nuova congiuntura economica e politica, a decretare già dalla fine del Duecento un netto cambiamento di rotta verso forme

⁶⁸ A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna...*, cit., vol. II, *Statuti della società dei callegari dell'anno MCCLIII*, r. XXXVI, p. 255-256.

⁶⁹ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. XIV, *Cartolai, Statuto 1255*, n. 307, r. 39, c. 3v.

⁷⁰ A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., vol. II, *Statuti della società dei fabbri dell'anno MCCLII*, r. LXX, «Quod nullus de societate possit habere aliquod officium in societate, nisi habitaverit continue per decem annos in civitate», pp. 243-244.

⁷¹ F. FRANCESCHI, *Il mondo della produzione: artigiani, salariati, corporazioni*, in ID. (a cura di), *Storia del lavoro in Italia*, vol. I, *Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro a contratto*, Roma 2017, pp. 374-420: pp. 382-383.

di esplicita esclusione verso i forestieri, messe in atto con delibere sempre più severe e coercitive.

A partire dalle prime redazioni giunte sino a noi, il tentativo di estendere l'autorità dei ministeriali su tutti coloro che praticavano un mestiere sotto la competenza della società vide impegnati gli stessi ufficiali della corporazione, servendosi dei soci ordinari e di norme tese a incentivare l'ingresso nell'istituzione o a scoraggiarne la lontananza. Se da un lato l'inclusione dei parenti dei soci non comportò grossi ostacoli, visti i rilevanti privilegi con cui si incentivavano le immatricolazioni di figli e fratelli (primo fra tutti l'esenzione totale o parziale della quota d'ingresso)⁷², fu più travagliata l'interazione con gli stranieri.

Quanto prescritto dai merciai nel loro statuto del 1253 è esplicito di quale fosse l'intento delle corporazioni del tempo: «[...] Item ordinamus et firmamus quod omnes merzarii de curia et de porta et ceteri facente artem merzarie in civitate Bononie sint in una societate sub ministerialibus dicte societatis»⁷³. Lo stesso ribadiva con vigore la normativa dei sarti: «[...] omnes qui non sunt de dicta societate, qui operant artem sartariem Bononie, quod ipsi debeant intrare in dicta societate [...]»⁷⁴. Proprio sui vertici della corporazione gravava il compito di assicurarsi in ogni modo che delibere come questa avessero luogo. I castaldi e i *massarii* dell'arte della lana avevano un mese di tempo, a partire dall'inizio del loro incarico, per raccogliere i nominativi e denunciare tutti i lavoratori di panni di mezzalana non sottoposti alla giurisdizione della società⁷⁵. Lo statuto dell'arte dei

⁷² Prescrizioni di questo tipo sono presenti pressoché in tutti gli statuti e in ogni periodo, con un significativo intensificarsi a partire dal Trecento. Era invece più raro l'utilizzo di obblighi e imposizioni: nel 1252 la società dei fabbri prescriveva che il fratello minore di un socio fosse obbligato ad entrare nella corporazione una volta conclusa l'età dell'apprendistato (ovvero compiuti i quattordici anni), impedendo al fratello iscritto di lavorare con lui fino a quando l'immatricolazione non fosse compiuta, punendo con venti soldi ogni trasgressione. *Ibidem*, *Statuti della società dei fabbri dell'anno MCCLII*, r. XXXVIII, «Quod faber habens fratrem XIII annorum qui labore de arte intret societate», p. 233.

⁷³ R. RINALDI, *Gli statuti dei merciai dell'anno 1253*, in A. CAMPANINI, R. RINALDI (a cura di), *Artigiani a Bologna...*, cit., «Quod omnes operantes artem merzarie sint de societate. Rubrica», pp. 217.237: p. 218.

⁷⁴ A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., vol. II, *Statuti della società dei sarti dell'anno MCCXXXVIII*, r. XX, «De cogendis sartoribus intrare in societate», p. 273.

⁷⁵ *Ibidem*, *Statuti dell'arte della lana approvati nel MCCLVI*, r. LXXV, p. 304.

sarti mette ancor più in evidenza il ruolo attivo esercitato, in questa occasione dai consoli, al fine di imporre a tutti i lavoratori l'iscrizione. Una volta rintracciato un operatore non ancora immatricolato, cosa che spesso avveniva in seguito alla segnalazione di un socio, i consoli lo richiamavano all'ordine e gli si rivolgevano concedendo un termine temporale entro cui effettuare l'ingresso, superato il quale un eventuale accesso alla società gli sarebbe stato definitivamente precluso⁷⁶. Si dimostravano capaci di brandire un'arma più forte i ministrali e il *massarius* dell'arte della lana bisella, i quali non si limitavano a bandire il lavoratore e a imporgli una relativa multa per risanare la sua situazione nei confronti della corporazione: di fronte al diniego di immatricolarsi e versare la relativa quota, queste autorità potevano denunciare l'artigiano direttamente ai due vertici del governo comunale, il capitano del Popolo e il podestà, che si impegnavano a costringere l'artigiano ad entrare nei ranghi della compagnia⁷⁷.

Tuttavia, dato che non sempre i ministrali possedevano la forza e l'autorità necessarie ad imporre l'obbligatorietà dell'iscrizione, si diede vita ad un sistema di disposizioni dirette a rendere impossibile il lavoro di quanti operavano al di fuori dell'arte. Norme di questo tipo proibivano la vendita o la cessione a questi ultimi di materie prime, di trattare con loro affari o affidargli dei lavori⁷⁸. Era particolarmente frequente il divieto di tenere in bottega come sottoposto o come socio in un'impresa chiunque non fosse iscritto. Lo statuto dei salaroli del 1252 rivela al riguardo un clima di denunce ai ministrali e controlli reciproci all'interno della corporazione. In seguito ad una segnalazione alle autorità della *societas*, l'artigiano era costretto a rompere ogni rapporto con il lavoratore non iscritto entro otto giorni o, in alternativa, a impegnarsi a garantire il suo ingresso

⁷⁶ *Ibidem*, *Statuti della società dei sarti dell'anno MCCXXXIII*, r. XXXIII, «Quod si quis sartor appellatus fuerit intrare in societate», p. 277.

⁷⁷ *Ibidem*, *Statuti dell'arte della lana bisella esemplati nell'anno MCCLXXXVIII*, r. XV, «Quod ministrales cogant exercentes artem intrare societatem. Rubrica», pp. 364-365.

⁷⁸ Norme di questo tipo in R. RINALDI, *Gli statuti dei merciai...*, cit., «De non brigando cum his qui non sunt de societate. Rubrica»; A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna...*, cit., vol. II, *Statuti della società dei fabbri dell'anno MCCLII*, r. LXVII, «Quod nullus accipiat aliquod opus ad faciendum», p. 243; A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. IV, *Cordovanieri, Statuto 1256*, n. 82, r. 33, «Quod nullus debent laborare artem cum alliquo qui non sit de societate», c. non num.

nell'associazione⁷⁹. Con lo statuto dei ferratori del 1248 si fa esplicito riferimento alla presenza di forestieri impiegati in diverse mansioni dai maestri associati. In questo caso la chiusura incide sulla stessa struttura del rapporto tra i contraenti, riducendo il ruolo dello straniero nella più precaria delle forme di lavoro saltuario: quella giornaliera. Senza l'espressa *licentia* di almeno due ministrali, infatti, non era possibile per nessun maestro assumere «aliquem forensem de alieno episcopatu» per più di un giorno lavorativo⁸⁰. Quando la preclusione dallo spazio produttivo-commerciale proprio dell'artigiano – la bottega – non era sufficiente allo scopo, almeno in certi settori si agì per contrastare il commercio ambulante, altra declinazione della vasta area grigia del lavoro esterno alla corporazione⁸¹.

4. I primi segnali di chiusura fra Duecento e Trecento

I più forti segni di chiusura delle strutture corporative nei confronti dei non iscritti fecero la loro comparsa negli ultimi decenni del Duecento, manifestandosi prima di tutto come nuove e più stringenti norme d'accesso. Pur conservando intatto il proposito di imporre la propria egemonia su ogni forma di lavoro pertinente all'arte presente nel territorio comunale, i vertici delle corporazioni perseguirono tale obiettivo con modalità inedite, non più fondate sul principio della larga inclusione di tutti gli esercenti. Il tentativo di imporre l'immatricolazione all'intero mondo del lavoro urbano ed extraurbano nel corso del Duecento (fatta l'ovvia eccezione dei mestieri non strutturati in un'arte), alternando blandizie a minacce e cercando di isolare il lavoro non associato allo scopo di indebolirlo, alla fine del secolo aveva rivelato tutte le sue carenze. Gli statuti del tempo si lamentavano ancora della presenza costante di una tenace e

⁷⁹ F. PUCCI DONATI, *Mercanti di sale...*, cit., r. 14, «Quod nullus retineat secum ad stationem aliquam vel aliquem maior XIII annorum nisi iuret», p. 191. Una prescrizione simile è presente in R. RINALDI, *Gli statuti dei merciai...*, cit., «De discentibus qui debent iurare. Rubrica», p. 222 e in A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna...*, cit., vol. II, *Statuti della società dei formaggiari e lardaroli dell'anno MCCXXXII circa*, r. XIII, «Quod nullus teneat aliquem qui non sit de societate», p. 170.

⁸⁰ A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., vol. II, *Statuti della società dei ferratori dell'anno MCCXXXVIII*, r. XIII, «Quod nullus teneat secum aliquem forensem», p. 182.

⁸¹ R. RINALDI, *Gli statuti dei merciai...*, cit., pp. 234-235.

numerosa concorrenza, soprattutto forestiera, capace di sottrarre una fetta consistente del mercato ai maestri regolarmente iscritti⁸².

La necessità di pianificare una nuova strategia si fece ancora più pressante quando si affacciarono all'orizzonte i segni della crisi economica, in un momento in cui le posizioni faticosamente conquistate per sé e per i propri discendenti cominciarono ad apparire sempre più precarie. Lo stesso effetto aveva avuto il ruolo di primo piano ricoperto dalle corporazioni nella vita politica cittadina, portando ad un irrigidimento interno che correva parallelo all'assunzione di sempre maggiori responsabilità nei governi popolari⁸³.

La metà del XIII secolo era stato il momento dell'apice della parabola politica ed economica bolognese, ma aveva anche consegnato ai decenni successivi un'eredità di scontri sempre più accesi e di incertezze finanziarie. Il fenomeno dell'ascesa politica dei ceti produttivi e delle corporazioni in cui erano organizzati, realtà ormai largamente sedimentata, aveva finito con il trovare sostegno nella fazione Geremea. Anche dopo la sconfitta e le successive espulsioni dei rivali Lambertazzi (1274 e 1280) le tensioni interne non accennarono a scemare, rendendo vano il tentativo di pacificazione di papa Niccolò III, che nel 1278 si era visto riconosciuto ufficialmente la sovranità sulla città. Gli anni Ottanta del governo di Rolandino de' Passeggeri si segnalano come quelli in cui lo sforzo antimagnatizio fu più risoluto, concretizzandosi nella stesura degli ordinamenti "sacratì" (1282) e "sacratissimi" (1284), poi confluiti dopo alterne fasi di riordino nel V libro dello statuto del 1288⁸⁴. La redazione di quell'anno si segnala anche per l'affermazione dell'Anzianato - ossia dei rappresentanti della mercatura, del cambio e delle altre arti - al governo della città. Si trattava di una vera e propria concretizzazione del ruolo egemone assunto dalle componenti popolari, che

⁸² Così gli statuti dei merciai, che denunciavano i «multi mercatores forenses qui veniunt ad emendi de rebus spectanti ad artem merçarie et de rebus dicte artis faciunt»: A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. X, Merciai, *Atti (1288-1290)*, n. 247, c. 1.

⁸³ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana...*, cit. p. 138.

⁸⁴ R. DONDARINI, *Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti di Bologna del 1288*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, vol. II (*Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*), Firenze 2014, pp. 23-32: pp. 26-27.

legittimavano i loro privilegi per l'accesso alle cariche politiche come garanzia di tutela dell'interesse di tutta la collettività .

In quegli anni due episodi avevano minato la già precaria permanenza dei forestieri: la carestia del 1272 era stata accompagnata da un'espulsione di massa di stranieri dalla città e nel 1287 le società delle arti e delle armi esclusero dalle proprie matricole tutti coloro che si erano trasferiti a Bologna dopo il 1274⁸⁵. Un'analisi della normativa sui forestieri di questo periodo rivela che processi di chiusura ed esclusione molto simili a quelli che avevano colpito i magnati ricaddero sotto varie forme anche sui forestieri. Il dato sembrerebbe confermare l'attuazione di uno schema di irrigidimento diretto dal governo comunale con l'intento di rendere gli spazi pubblici sempre più una prerogativa esclusiva dei "veri cittadini".

Il risultato fu un articolato sistema di norme e divieti progressivamente più strutturati e complessi che si affiancavano alle agevolazioni pratiche e finanziarie che invece venivano riservate ai membri delle famiglie dei maestri iscritti. In questo modo si limitò il più possibile il numero di nuovi membri attuando diverse forme di esclusione dei forestieri, allungando il periodo del tirocinio e aumentando le tasse d'ingresso e gli oneri connessi. Contemporaneamente, venne anche a cadere la sicurezza del raggiungimento dell'autonomia professionale una volta ottenuto il titolo di maestro⁸⁶.

Un altro effetto della serrata delle corporazioni artigiane fu il restringersi della mobilità interprofessionale che aveva caratterizzato le famiglie dei professionisti del Duecento, quando i figli di un artigiano erano portati spesso a diversificare gli ambiti di attività a cui la famiglia legava le proprie fortune, scegliendo una professione diversa da quella del padre⁸⁷. Con il Trecento il bagaglio di saperi trasmessi da genitore in figlio, la bottega, il mestiere e lo *status* paterno diventarono, soprattutto per le professioni incardinate su conoscenze tecniche assai specializzate, un lascito non più rinunciabile. Tale tendenza era dovuta alla nuova realtà in cui era immerso l'artigiano: quando il patrimonio finanziario, i beni immobili

⁸⁵ S. R. BLANSHEI, *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Leiden 2010, consultato nell'edizione italiana *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo* (trad. di M. GIANANTE), Roma 2016, pp. 44-45.

⁸⁶ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana...*, cit., p. 54.

⁸⁷ D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015, pp. 145-147.

e il ruolo pubblico di questi professionisti iniziarono a perdere la loro antica consistenza, questi iniziarono a considerare il mestiere stesso (assieme alle abilità apprese, alla clientela, all'attrezzatura e al prestigio dell'appartenere alla corporazione) come un patrimonio da difendere e custodire, al fine di consegnarlo un giorno ai propri discendenti⁸⁸. Del resto, la stessa associazione premeva talvolta affinché ciò avvenisse: a fine Trecento per i membri della società delle Quattro Arti l'iscrizione dei propri figli, una volta superati i quattordici anni d'età, era resa addirittura obbligatoria e la non ottemperanza era punita con cento soldi e un'immatricolazione "coercitiva"⁸⁹.

5. L'apprendistato

Per rendere più impermeabile la corporazione rispetto a ogni apporto esterno, era necessario innanzitutto agire su quella che era stata la sua principale porta d'accesso: l'apprendistato. Come già detto, l'ingresso del giovane forestiero nella bottega di un *magister*, gli anni della formazione a stretto contatto con lui e con il suo lavoro, avevano costituito nel pieno Duecento la via certa per ottenere l'ammissione nella *societas* e, non di rado, per l'avviamento di un'attività in proprio. Il raggiungimento della stabilità economica e il prestigio che questo percorso potevano garantire ad uno straniero, non erano affatto traguardi di poco conto. Nonostante le numerose difficoltà di un processo tutt'altro che lineare e privo di soprusi, l'apprendistato era uno dei pochi vettori di mobilità sociale su cui poteva contare uno straniero al tempo.

In questa fase, il rapporto di lavoro si esauriva completamente nella relazione tra il discepolo e il maestro con cui i suoi genitori avevano stipulato un contratto di apprendistato. Gli accordi ricalcavano gli schemi forniti dai formulari notarili, delineando con chiarezza giuridica il rapporto professionale che veniva ad instaurarsi

⁸⁸ D. DEGRASSI, *Il mondo dei mestieri...*, cit., pp. 283.

⁸⁹ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. V, Quattro arti, *Statuto 1382*, n. 114, r. XLIX, «Quod quilibet de dicta societate qui habeat filium maiorem quatuordecim annis conscribi faciat in societate predicta», c. non num.

tra le due parti⁹⁰. In cambio di una retribuzione occasionale o periodica, il maestro si impegnava a prendersi cura del ragazzo, a fornirgli vitto, alloggio e, cosa più importante, le conoscenze tecniche necessarie a diventare maestro egli stesso. Da questa relazione quasi paternalistica, connotata dal rapporto diretto tra i contraenti, si passò ad un'organizzazione basata sui criteri collettivi attraverso i quali la corporazione si poneva come intermediario. Venivano progressivamente erose le garanzie degli apprendisti, così come spariva l'antica funzione formativa del discepolato, a fronte di quella che si connotava sempre più come una prestazione d'opera retribuita⁹¹. L'accento si spostò sul ruolo produttivo del *discipulus*, piuttosto che su quello di soggetto da formare, avvicinando progressivamente la sua figura, anche per via di contratti sempre più brevi, a quella di un lavoratore generico. Il passaggio si compì pienamente dal momento in cui al modesto compenso elargito al maestro per la formazione del giovane⁹², si sostituì il comunque modesto salario che egli riceveva per il suo lavoro⁹³. Allo stesso tempo l'inizio dell'apprendistato non era affatto diventato gratuito, ma era soltanto stato sostituito da una tassa da versare direttamente alla società e che andava ad aggiungersi a quelle già previste per gli aspiranti soci o obbedienti. Così, l'aspirante falegname pagava venti soldi per poter dar inizio al suo apprendistato nel 1320⁹⁴ e il doppio doveva garantire il futuro cordovaniere⁹⁵.

Tappa successiva della riorganizzazione dell'apprendistato fu la sua disarticolazione in due fasi. Da un lato restava in vigore una

⁹⁰ R. RINALDI, *Servienti, discepoli, padroni. Contratti bolognesi in avanzato Duecento*, in A. ANTONELLI, M. GIANANTE (a cura di), *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, Venezia 2008, pp. 385-399: p. 386.

⁹¹ R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, cit., pp. 200-201; C. MAITTE, *'Garzonetti' et 'Garzoni' dans les arts du verre italiens, XVIe-XVIIIe siècle*, in A. BELLAVITIS, M. FRANK, V. SAPIENZA (a cura di), *Garzoni Apprendistato e formazione tra Venezia e l'Europa in età moderna*, Mantova 2017, pp. 191-215: p. 194.

⁹² Spesso sotto forma di alimenti da fornire annualmente, come nel caso degli spadai del 1283 (due capponi e due focacce all'anno), A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. XIV, Società degli spadai e dei forbitores spadarum, *Statuto 1283*, n. 291, cc. 1v.-2r. Allo stesso modo i muratori: A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. I, Muratori, *Statuto 1329*, n. 3.

⁹³ R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, cit., pp. 190-191.

⁹⁴ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. I, Falegnami, *Statuto 1320*, c. 5r.

⁹⁵ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. IV, Cordovaniere, *Statuto 1301*, n. 85, c. 2r.

forma più vicina al modello duecentesco, in cui il discepolo era destinato all'ingresso in piena regola nella *societas*, con tempi di tirocinio più lunghi e nessuna retribuzione corrisposta dal maestro per il suo aiuto nella bottega. A questo contratto *ad discendum*, se ne contrapponeva un altro *ad operandum*, nel quale il giovane riceveva una preparazione più breve e meno approfondita, al termine della quale poteva essere pagato per il suo lavoro. Alla fine del percorso, l'apprendista non accedeva direttamente alla società, ma rientrava nella vasta categoria degli *obedientes*, prestando i propri servizi poco qualificati da una bottega all'altra e pagando periodicamente una quota alla corporazione i cui statuti si impegnava a rispettare⁹⁶.

Nel 1301, l'ingresso nella società dei cordovanieri per chi non era figlio di un associato, una volta finito il tirocinio, comportava un intervallo di altri quattro anni di lavoro dipendente in bottega. Nel frattempo, in questo periodo, il discepolo avrebbe dovuto corrispondere al *massarius* trentatré soldi e quattro denari, in modo da saldare con due soluzioni nell'arco di un anno la cifra complessiva di cento soldi richiesta *pro intratura*⁹⁷. Nel mentre, questo arco temporale prolungava la subordinazione alla corporazione, le ingenti tasse si aggiungevano a quelle già versate durante il discepolato e ai debiti contratti assai frequentemente con il maestro. Se tutto ciò poteva non costituire in alcuni sporadici casi un freno definitivo alla possibilità di venire immatricolati, la stessa società nel Quattrocento passò ad una ancora più proibitiva quota di cinquanta lire da versare in una soluzione unica, eliminando i pagamenti periodici ma precludendo ancor di più l'accesso tra i suoi ranghi⁹⁸.

6. *Magistri, laboratores, obedientes*

La rigida tutela da parte delle posizioni raggiunte dalle corporazioni colmò la città di una massa di lavoratori non specializzati, che cercavano un impiego saltuario (spesso a giornata) nelle strade e nelle piazze prossime ai centri della vita economica urbana. La vendita libera della propria forza lavoro, sempre più

⁹⁶ M. P. ZANOBONI, *I salariati...*, cit., pp. 34-39.

⁹⁷ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. IV, Cordovanieri, *Statuto 1301*, n. 84, r. 1, c. non num.

⁹⁸ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. IV, Cordovanieri, *Atti 1422*, n. 97, c. 44v.

dequalificata e occasionale, diventava condizione comune a molte fasce di lavoratori e non solo a quelle che non potevano sperare di avanzare nella gerarchia corporativa: lo stesso ruolo del maestro andava sempre più ad accostarsi a quello dei generici *laboratores* per le mansioni e l'importanza che ricopriva, dal momento in cui andava spesso svuotandosi della vecchia funzione formativa e dall'indipendenza economica. Per i forestieri e per tutti coloro che non avevano solidi agganci parentali all'interno dell'organizzazione, il raggiungimento del grado di *magister* aveva assunto un valore poco più che nominale, non più connesso alla capacità di insegnamento e al possesso di un'abilità specifica da esercitare in maniera autonoma⁹⁹.

Se il nuovo strutturarsi del mondo delle professioni tendeva a far convergere l'insieme degli apprendisti e dei maestri verso quello dei *laboratores* generici, quest'ultima categoria risulta in realtà quella dai tratti più difficili da delineare. Le vaste possibilità di impiego e le differenze di trattamento da una compagnia all'altra, non contribuiscono a fare chiarezza su un gruppo per sua stessa natura mutevole ed eterogeneo. Per questo, a fronte di una generale dequalificazione del lavoro artigianale per tutti i non appartenenti alle dinastie familiari privilegiate (declassamento che aveva colpito, come si è detto, persino molti maestri iscritti all'arte), l'introduzione di una terza categoria, quella degli obbedienti, può essere utile a comprendere meglio l'articolazione raggiunta dal mondo del lavoro a partire dalla fine del Duecento.

Il ruolo degli *obedientes* nell'economia cittadina risulta fondamentale anche nell'analisi delle modalità con cui si esprimeva il lavoro straniero, dato che per la maggior parte dei forestieri questo restò quasi l'unico sbocco lavorativo concesso, a causa delle difficoltà ad integrarsi nel tessuto preesistente al loro arrivo e alle leggi comunali che corroborarono la chiusura delle corporazioni.

Degli obbedienti si hanno scarse tracce fino alla seconda metà del Duecento. Al tempo dei primi statuti corporativi, la tendenza delle società ad inglobare al proprio interno quanti più soci possibile, non aveva negato a nessuno il diritto ai benefici offerti dall'associazione agli immatricolati. Furono forse le delibere del 1287, con l'espulsione

⁹⁹ E. ERIOLI, *Falegnami e muratori...*, cit., p. 81. In alcuni casi, l'ordine gerarchico tra datori di lavoro e dipendenti poteva essere espresso visivamente regolamentando il loro modo di vestire: M. G. MUZZARELLI, *Consumi e livelli di vita: gruppi socio-professionali a confronto*, in F. FRANCESCHI (a cura di), *Storia del lavoro...*, cit., pp. 449-477: p. 471.

dalle matricole di tutti i forestieri giunti dopo il 1274 a far nascere l'istituto dell'*obedientia*¹⁰⁰. Proprio in quella occasione, agli artigiani esclusi sarebbe stata riconosciuta la possibilità di continuare ad esercitare la propria professione ma solo con la licenza dei ministeriali, il pagamento di una quota periodica e la promessa di obbedire ai dettami degli statuti e alle gerarchie della corporazione, il tutto rinunciando alle assistenze e alle tutele che spettavano ai veri soci.

Stando alle osservazioni di Tamba, è significativo constatare che, benché abbia raccolto nel corso del tempo anche maestri e lavoratori cittadini bolognesi, l'istituto dell'obbedienza sia stato esplicitamente pensato per inquadrare la manodopera immigrata: era proprio nei confronti di quella minaccia esterna (alla città, al distretto, alla propria identità) che bisognava erigere delle barriere. Prima ancora che gli statuti comunali sancissero la sostanziale impossibilità ad immatricolarsi per gli stranieri¹⁰¹ le società avevano già alzato considerevolmente le quote d'iscrizione per chi non aveva parenti associati (spesso con esborsi più alti per i forestieri¹⁰²), incoraggiandoli al contempo ad intraprendere la strada dell'*obediens*. Su quest'ultimo, infatti, gravavano delle tasse semestrali sostenibili anche per un artigiano con un modesto giro d'affari¹⁰³, e ciò non sorprende dal momento che un'obbedienza troppo onerosa sarebbe giunta ad ingrossare le file del mercato nero.

7. Forme di controllo sul lavoro straniero nel Trecento e nel Quattrocento

In questo modo il legame che veniva ora ad istaurarsi con la corporazione era estremamente flessibile e sempre connotato dalla

¹⁰⁰ È questa l'ipotesi avanzata in G. TAMBA, *Da socio ad «obbediente»*, cit., p. 69. Per la provvigione del 1287 G. Fasoli, P. Sella (a cura di), *Statuti dell'anno 1288*, Città del Vaticano 1937-1939, vol. I, l. V, r. CXXXVI, «De forensibus de societibus extrahendis et quod arma non portent», pp. 498-499.

¹⁰¹ A. S. BO., *Comune-Governo*, n. 45, *Statuti*, XII, 1357, l. VII, r. 72, «De hiis qui possunt esse de societate artium civitatis Bononie», cc. CLXXXIXv.-CLXXXr.

¹⁰² A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. V, *Scudai e pittori, Atti 1327*, n. 113, c. non num; A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. V, *Quattro arti, Statuto 1442*, n. 116, «Dell'ordine de l'intrare in la compagnia per li forastieri e del pagamento hanno a fare», c. 2v.; A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VI, *Bombasari, Statuti 1288*, n. 148, «De intransibus societatis», c. 36v.

¹⁰³ R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, cit., p. 205.

subordinazione degli obbedienti, traducendosi in un'inesorabile erosione dei diritti loro concessi che procedeva parallela a forme di controllo progressivamente più stringenti. L'intensificarsi degli sforzi delle Arti verso una regolamentazione sempre più rigida degli aspetti produttivi, si legò anche al graduale svuotarsi del loro ruolo politico e alla dipendenza sempre più forte dai regimi cittadini. Una situazione che non mutò con la nascita del nuovo governo di ispirazione popolare del 1376, che, ben lungi dal riportare in auge gli antichi poteri delle organizzazioni degli artigiani, ne ridusse di molto i margini di autonomia¹⁰⁴. Questa situazione accelerò quei processi di irrigidimento in atto già da un secolo, estendendo ed articolando la pratica del controllo delle professioni.

Una di queste era il rilascio della licenza ad esercitare la professione a Bologna che per alcune società poteva essere concessa al forestiero solo dai vertici della loro gerarchia (era il caso dei callegari delle pelli verdi e bianche e dei guantai¹⁰⁵ e degli orefici¹⁰⁶) o dal Consiglio (come i calzolai *de vacha*¹⁰⁷). Quest'ultimo, nel caso della lana gentile, era tenuto in particolare a controllare che lo straniero non fosse mai stato bandito in quanto falsario e non fosse stato espulso in precedenza dalla società¹⁰⁸.

Quand'anche non vi fosse il vaglio della corporazione, l'avviamento della professione incontrava innumerevoli ostacoli, innanzitutto nell'aprire una propria bottega: in genere si chiedeva di aver corrisposto prima tutte le rate previste per l'iscrizione e talvolta di ottenere un'ulteriore licenza dei ministeriali e del massario¹⁰⁹, che nel caso dei sarti del 1426 arrivava a costare ben cinquanta lire¹¹⁰.

¹⁰⁴ V. BRAIDI (a cura di), *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (libri I-III)*, Bologna 2002, p. LXXXV.

¹⁰⁵ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. IV, Callegari delle pelli verdi e bianche e dei guantai, *Statuti 1321*, n. 80, c. non num.

¹⁰⁶ A. GUIZZARDI, *Orefici a Bologna tra Duecento e Trecento*, in R. RINALDI (a cura di), *Nella città operosa...*, cit., pp. 197-220: p. 211.

¹⁰⁷ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. V, Calzolai de vacha, *Atti (riformazioni e provvigioni) 1319*, n. 105, c. non num.

¹⁰⁸ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VII, Lana gentile, *Statuto 1304*, n. 170, r. 15, c. 4v.

¹⁰⁹ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. V, Quattro arti, *Statuto 1442*, n. 116, «Delli hobedienti della compagnia e de quello deno fare e paghare», c. 5r.

¹¹⁰ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VIII, Sarti, *Statuto 1426*, n. 198, «Quod nullus forensis possit exercere artem sartarie nisi primo satisdet», c. 14r.

Vincoli e limitazioni della società intervenivano poi nell'esercizio quotidiano del mestiere, influenzando la produzione e l'organizzazione del lavoro. Lo statuto dei merciai del 1353, mentre vietava a tutti i forestieri impiegati nel settore di produrre ogni articolo che «spectat ad artem mercarie»¹¹¹, ne ostacolava al contempo la vendita e l'associazione, proibendo di immagazzinare o imballare la merce nel fondaco di un altro forestiero¹¹². Il controllo si faceva, poi, ancor più capillare nei grandi apparati produttivi disseminati su tutto il territorio come quello dell'industria laniera, attraverso l'introduzione di figure appositamente incaricate di coordinare e sollecitare la produzione¹¹³. Gli stessi attrezzi da lavoro i beni prodotti erano sempre visti come «res spectantes ad arte», in quanto tali legati prima di tutto all'Arte stessa, che ne controllava costantemente modalità di utilizzo e produzione in bottega, disponendone anche il sequestro se necessario¹¹⁴.

Nonostante gli sforzi e il tentativo di sottoporre alla propria autorità tutti i lavoratori non immatricolati inquadrandoli nella categoria degli *obedientes*, diverse indicazioni lasciano intendere che, a fronte di alcuni risultati ottenuti, le corporazioni non riuscirono a costruire un monopolio sul lavoro neanche nel corso del Tre-Quattrocento. L'esercizio di un mestiere senza l'immatricolazione o senza il pagamento dell'obbedienza lascia ancora diverse tracce negli ostinati tentativi di repressione attestati da tutti gli statuti corporativi del tempo. Dall'altro lato, per quanto in modo più sporadico e parziale, la stessa documentazione ha tradito anche alcuni richiami alla resistenza posta dagli stranieri – o dagli obbedienti in generale – alle misure delle società. Tra i contrasti più forti vi erano quelli legati

¹¹¹ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. X, Merciai, *Statuto 1353*, n. 246, c. non num.

¹¹² *Ibidem*, «Quod aliquis forensis non audeat facere vel fieri facere vel ligare aliquam ballam». Del resto la società temeva il formarsi di una compatta concorrenza forestiera già nel 1288, quando aveva proibito ai forestieri di iniziare un'attività associandosi tra loro: A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. X, Merciai, *Atti (1288-1290)*, n. 247, c. 2.

¹¹³ B. DINI, *I lavoratori dell'arte della lana a Firenze nel XIV e XV secolo*, in *Artigiani e salariati: il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del X Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte*, Pistoia 1984, pp. 27-68: pp. 36-37, 51.

¹¹⁴ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VI, Linaioli, *Statuto 1326*, n. 140, «De processibus fiendis contra operantes artem linarie non conscripti in matriculis societatis vel esistencium ad obedenciam qui securitate non presterint», c. 15v.

all'effettiva pratica produttiva, nella fattispecie rivolte agli *artifices* che riportavano nei luoghi d'origine le raffinate competenze tecniche apprese a Bologna¹¹⁵ o a coloro che non rispettavano i rigidi *standard* di qualità imposti dalle arti. I bombasari segnalavano nei loro statuti del 1377 che «multi sunt qui legaliter ipsam artem non faciunt», nella fattispecie ignorando le norme relative alle misure, all'utilizzo degli strumenti da lavoro e alla qualità del prodotto finito¹¹⁶. Nel 1405 la società degli orefici constatava che parecchi *artifices* del suburbio si rifiutavano di pagare la quota *pro obedencia*, di accettare le ingerenze degli ufficiali e in generale di rispettare le regole statutarie, arrivando a rivolgersi alle autorità comunali affinché intervenissero¹¹⁷. Venti anni dopo i cordovanieri lamentavano di una situazione di «contentio et discordia inter societatem», in quanto risultava assai esiguo il numero di obbedienti che pagavano regolarmente la *licentia* per lavorare e quella per aprire bottega, mentre «parte maxime» si rifiutava di fare altrettanto. In questa occasione gli obbedienti dimostrarono una riluttanza a sottostare alle imposizioni del paratico tanto tenace da portare la *querelle* con i vertici della società fino alla diretta attenzione del cardinal legato¹¹⁸.

Conclusione

Nel Duecento l'approccio dei gruppi di mestiere nei confronti degli stranieri fu oscillante, lasciando che gli atteggiamenti dei governi e le contingenze economiche giocassero un ruolo fondamentale nella direzione impressa ai rapporti con i non bolognesi: talvolta non si imposero ostacoli ai forestieri, assecondando le politiche comunali tese ad incentivare il trasferimento di nuove maestranze, in altri casi si aggiunsero ulteriori forme di chiusura a quelle già previste negli statuti cittadini, più in generale si preferì concedere l'ammissione

¹¹⁵ D. DEGRASSI, F. FRANCESCHI, *I "segreti di bottega" (XIII-inizi XVI secolo): mito o realtà?*, in J. CHIFFOLEAU, E. HUBERT, R. MUCCIARELLI (a cura di). *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre*, Roma 2018, pp. 285-309: pp. 304-307.

¹¹⁶ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VI, Bombasari, *Statuti 1377*, n. 150, c. non num.

¹¹⁷ A. GUIZZARDI, *Orefici a Bologna...*, cit., p. 212.

¹¹⁸ A. S. BO., *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. IV, Cordovanieri, *Atti 1425*, n. 98, c. 46v.

dietro il pagamento di una quota maggiore rispetto a quella richiesta agli autoctoni.

Nei secoli centrali del Trecento le barriere poste all'ingresso dei forestieri si fecero più forti, data la pericolosa competitività della nuova manodopera, disponibile ad accettare salari ridotti, condizioni di lavoro peggiori e, nel caso dei *magistri*, ad applicare un prezzo di vendita più basso sul prodotto finito. Per tutelare i propri interessi le corporazioni ostacolarono in ogni modo l'esercizio del mestiere degli stranieri proibendo di trattare affari con loro, di affidargli parte del lavoro o di fornirgli le materie prime¹¹⁹.

Ciononostante, il progetto di ogni arte di porre sotto il proprio controllo la totalità dei lavoratori del proprio settore incontrò sempre una forte resistenza nelle diverse modalità con cui si esplicava l'esercizio abusivo. L'origine di tali difficoltà è da ricondurre alle forme di solidarietà e aiuto concreto che gli esclusi al paratiko tendevano a prestarsi vicendevolmente, quasi a sopperire in autonomia a quelle garanzie che la società negava loro, ma anche ai rapporti stretti e alla "complicità" che gli stessi maestri associati non mancarono di accordare agli esclusi: doveva essere vantaggioso affidare parte del lavoro o assumere alle proprie dipendenze questa manodopera a basso costo¹²⁰. In definitiva, tanto con le politiche inclusive del XIII secolo quanto con la progressiva chiusura del XIV la componente straniera del mondo del lavoro urbano continuò ad orbitare al di fuori del rigido controllo che i vertici delle arti tentò di imporle, seguitando a fornire un contributo fondamentale all'economia cittadina per qualità e quantità della manodopera pur senza essere mai del tutto imbrigliata dagli schemi delle istituzioni corporative.

Abbreviazioni

Archivio di Stato di Bologna = A. S. BO.

¹¹⁹ D. DEGRASSI, *Tra vincoli corporativi e libertà d'azione*, cit., p. 381.

¹²⁰ EAD., *L'economia artigiana*, cit., pp. 139-140.